



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 22 novembre 2016

MR/et

OGGETTO: DDL n. 174 concernente "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017";
DDL n. 175 concernente "Legge di stabilità provinciale 2017";
DDL n. 176 concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019": espressione orientamenti in vista dell'audizione concessa dalla Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale

Seduta di data: 22 novembre 2016

Progressivo: 77/2016

Punti odg: 1-2-3

Quorum funzionale: 10/18

Votazione: ore 13.32

Presenti: 18 (dott. Alessandro Andreatta, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, Fabrizio Inama, dott. Mirko Montibeller, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, dott.ssa Laura Ricci, Fulvio Ropelato, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, Vittorio Stonfer)

Assenti: 12 (Ivo Bernard, Maria Ceschini, Nicola Fioretti, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, dott.ssa Monica Mattevi, Luca Moltre, Gianni Morandi, p.i. Claudio Soini, dott. Francesco Valduga)

➤ **Votanti:** 18

✓ **Favorevoli:** 18 (dott. Alessandro Andreatta, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, Fabrizio Inama, dott. Mirko Montibeller, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, dott.ssa Laura Ricci, Fulvio Ropelato, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, Vittorio Stonfer)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 0

➤ **Non votanti:** 0

Dichiarazioni a verbale:

nessuna

vedi allegato

Note: il Consiglio esprime parere favorevole rispetto alla nota predisposta.

Alle ore 12.44 entrano Alessandro Betta e Adalberto Mosaner, alle ore 12.47 entra Roberto Oss Emer, alle ore 12.54 esce Monica Mattevi, alle ore 13.21 esce Mattia Gottardi.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna





Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 22 novembre 2016
MR/et

Egregio Signor
Mattia Civico
Presidente
Prima Commissione permanente
Consiglio provinciale
Via Mancini, 27
38122 TRENTO

OGGETTO: audizione in merito ai DDL N. 174 (COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO PROVINCIALE 2017), DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017) E DDL N. 176 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2017-2019).

Egregio Presidente,

porgo i miei ringraziamenti a Lei ed alla spettabile Commissione da Lei presieduta per questa preziosa occasione di confronto concessa al sistema delle autonomie locali su un tema - quello della manovra di bilancio provinciale - che, è noto, ha dovuto subire importanti influenze da parte delle politiche proposte dallo Stato negli analoghi DDL di competenza, varati e come noto in corso di definizione (in primis le ipotesi formulate in merito all'adozione da parte dello Stato di misure a sostegno della ripresa hanno influenzato, da un lato il livello di entrate della Provincia, dall'altro le relative politiche di spesa), nonché dell'esito della contrattazione Provincia-Stato (risolta con grande soddisfazione da parte degli Enti locali) in merito alle regole di finanza pubblica applicabili al sistema territoriale provinciale integrato.

Un concetto, quello di autonomia di entrata e di spesa che, per quanto possibile, abbiamo rappresentato e tentato di valorizzare nel costruttivo dialogo volto alla definizione di un'ipotesi per la revisione dello Statuto di autonomia, oggi all'esame della Consulta istituita all'uopo, della quale mi pregio di far parte, assieme ad altri colleghi Sindaci.

Una variabilità, quella del contesto nazionale, che ha causato il ritardo (con cui gli Enti locali hanno dovuto confrontarsi) riguardante la messa a disposizione dei documenti oggetto della presente audizione al Consiglio delle autonomie locali.

Nel richiamare l'opportunità, per il prossimo futuro, che tutti gli interlocutori istituzionali mettano tempestivamente a disposizione degli EELL i documenti sui quali è richiesto il parere ai rispettivi organismi di rappresentanza e che assegnino ad essi un congruo termine per l'esercizio dell'attività istruttoria (raccomandazione rivolta anche in relazione alla programmazione delle audizioni concesse dalle spettabili Commissioni legislative del Consiglio provinciale, i cui Presidenti hanno sempre dimostrato ampia disponibilità a riguardo), richiamo il fatto che tale pre-condizione aiuterà certamente ad affermare quel concetto di autonomia reale degli EELL, molto più importante per il futuro della nostra terra, rispetto a riconoscimenti di autonomia meramente formali.

Dalla lettura dei DDL, occorre premettere, il Consiglio delle autonomie locali ha preso atto, con favore, dell'analisi del contesto trentino che, rispetto a quello nazionale evidenzia uno



stato di benessere più elevato, anche se, di fronte a timidi segnali di ripresa, anche la nostra economia non riesce ancora, al pari di quella nazionale, a sfuggire in maniera energica alla profonda crisi che da quasi un decennio sta colpendo il contesto internazionale.

Il turismo, risorsa vitale per la nostra terra, fortunatamente mostra importanti segnali di conversione e ripresa: confidiamo le politiche provinciali proposte possano sostenere la dinamica espansiva anche di questo importante settore e anticipiamo la disponibilità degli EELL a supportarle con gli strumenti a disposizione.

Ciò premesso, voglio cominciare, questo mio intervento, esternando un apprezzamento complessivo del Consiglio delle autonomie locali, appositamente convocato quest'oggi, per la manovra varata dalla Giunta provinciale che, distribuita nelle tre leggi oggetto della presente audizione affronta, con diversi strumenti, le linee di fondo sui quali la Provincia punterà nel prossimo triennio, ossia:

- l'innovazione che da risultati;
- il welfare che sviluppa responsabilità;
- la Pubblica Amministrazione che genera crescita.

Più precisamente, l'organismo che presiedo ha apprezzato e condiviso le diverse azioni programmate dalla Provincia (ed esplicate nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza), in sinergia con gli Enti locali, nei seguenti settori:

- coesione sociale e territoriale;
- crescita;
- autonomia ed istituzioni.

Passo quindi ad elencare, rispetto alla manovra di bilancio varata dalla Giunta provinciale, una sintesi delle osservazioni rappresentate e condivise dal Consiglio delle autonomie locali, classificate, al fine di agevolare i lavori di questa spettabile Commissione, in ordine alfabetico per oggetto e all'interno degli oggetti, in ordine rispetto agli specifici articoli di riferimento dei DDL presentati e, nell'eventualità, con l'esplicitazione di nuove proposte.

Un apprezzamento, nella fase iniziale, per alcune specifiche disposizioni che siamo convinti potranno dare importanti risposte ai bisogni dei cittadini della nostra terra.

Il mio riferimento è qui alle misure proposte per assicurare il sostegno alle famiglie ed alle imprese, nonché a quelle proposte nell'art. 34 del DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017), volte a delineare la possibilità di intervento dei Comuni attraverso specifiche politiche attive nel campo del lavoro.

APPALTI

DDL n. 174 (COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO PROVINCIALE 2017)

- Art. 9: al fine di prorogare la possibilità di effettuare procedure **negoziato senza previa pubblicazione di bando fino a 2 milioni** di euro, avvalendosi di APAC, si chiede di introdurre un secondo comma all'articolo 9, con cui prevedere la modifica del comma 4 dell'art. 18 della L.P. 9 del 2013. L'efficacia di tale disposizione, infatti, è attualmente stabilita in 4 anni dall'entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione e scade quindi il 28 agosto 2017.
- Art. 23: si chiede di introdurre, con un ulteriore comma, una modifica all'art. 16 della L.P. 2 del 2016, al fine di eliminare l'obbligo di aggiudicare **il servizio** (perché di soli servizi si parla) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quelle procedure di affidamento, che pur essendo **ad elevato contenuto di manodopera**, non presentano caratteristiche qualitative o esecutive che possano *"fare la differenza"* (si pensi al servizio di manutenzione degli ascensori



o di verifica periodica degli estintori, o all'affissione di manifesti). Tale criterio di aggiudicazione costituisce, infatti, un inutile appesantimento, cui non fa riscontro alcuna valorizzazione della qualità della prestazione. Si chiede, dunque, di prevedere una disposizione analoga a quella dell'art. 95, comma 4, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50 del 2016, attraverso l'inserimento, dopo il comma 4, dell'art. 16, del seguente:

"4 bis Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) *per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;*
- b) *per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo."*

In subordine, si propone, al comma 4 del medesimo articolo, di specificare, dopo le parole "diversi da quelli previsti dal comma 2" le parole " , lettere a) e b)".

APPALTI – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Si chiede, per snellire i tempi degli appalti:

- di introdurre una modifica all'art. 43 della L.P. n. 14 del 2014, al fine di prorogare l'obbligo di **riduzione dell'8%** dei costi di lavori servizi e forniture nei progetti di lavori pubblici, fino ad approvazione del nuovo prezzario provinciale. L'efficacia di tale disposizione, infatti, è attualmente stabilita fino al 31/12/2016;
- di prevedere le seguenti **deroghe all'obbligo di parere consultivo in materia di lavori pubblici**:
 - a) di valutare la reintroduzione della normativa che consentiva la deroga all'obbligo di parere per lavori di importo inferiore 1 milione, mediante modifica dell'art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 26/93 e ss.mm. ed i.. La valutazione rimessa a codesta rispettabile Commissione, nello specifico, riguarda lo snellimento della procedura di definizione del progetto, che risulta un momento fondamentale alla luce della vigente normativa in materia di lavori pubblici, tenuto conto della restrizione della possibilità di utilizzo dello strumento di variante in corso di realizzazione dell'opera, di recente disposta con L.P. 2/2016. Si ricorda che tale deroga era stata assicurata, per il passato, dall'art. 1, comma 3, della L.P. n. 4 del 2009, il quale prevedeva: *"Fino all'entrata in vigore delle disposizioni provinciali che recepiscono la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, la Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può aumentare per specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l'importo dei progetti per il quale non è richiesto il parere degli organi consultivi previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici, fino al limite massimo di un milione di euro. Per importo di progetto si intende l'importo dei lavori a base d'asta e delle relative somme a disposizione, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale."* Le disposizioni provinciali che recepiscono la direttiva comunitaria, peraltro, nulla hanno disposto a riguardo;
 - b) di ripristinare la deroga alla richiesta di parere per le varianti entro il quinto, venuta meno per l'abrogazione di parte della disposizione richiamata dalla lett. b) dell'art. 58 della L.P. 26/93 e ss.mm. ed i. (è stata per altre ragioni abrogata la lettera b) dell'art. 51 comma 5) della L.P. 26/93 e ss.mm. ed i.) inserendo un'ulteriore lettera col seguente contenuto: *"varianti che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non*



determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute”;

- c) di sottrarre all'obbligo di parere (reso, in questo caso, dal CTA) i casi in cui le modalità di affidamento sono sostanzialmente obbligate (considerato che il ricorso alla procedura negoziata senza bando tra 1 e 2 milioni costituisce una modalità ordinaria di affidamento dei lavori e che sono obbligatoriamente aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa tutti gli appalti di lavori di importo superiore a 2 milioni). A tal fine si chiede, all'art. 54, comma 1, lett. b) della L.P. 26/93 e ss.mm. ed i. :
- di specificare, dopo le parole “al ricorso alla procedura negoziata” le parole “di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33;
 - di eliminare le parole “o secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa”.

APPALTI – CORREZIONI TECNICHE

- Al fine di eliminare incongruenze tra la disciplina preesistente e quella intervenuta, si chiede, all'art. 58, comma 1 lett. f) della L.P. 26/93 e ss.mm. ed i., di eliminare le parole “o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, in quanto trattasi dell'ipotesi di appalto integrato, non più vigente nel nostro ordinamento.

ARMONIZZAZIONE CONTABILE E SCHEMI DI BILANCIO E PAREGGIO DI BILANCIO

In relazione a questo tema devo dire che gli EELL hanno colto con estremo piacere l'inserimento da parte dello Stato, nel DDL di stabilità nazionale, di alcune disposizioni che consentono l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato (non generato da debito) a copertura delle spese con esigibilità negli anni 2017, 2018 e 2019, nonché le aperture date alla Provincia riguardanti la possibilità di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione, prescindendo dai saldi di finanza pubblica, per alcuni degli Enti del sistema territoriale provinciale integrato.

DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)

L'art. 8 comma 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 stabilisce che:

“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto”.

Il secondo periodo della disposizione citata, che introduce la definizione di pareggio di bilancio, non prevede alcuna specifica riguardo alle modalità di rispettivo computo, ma rinvia alla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci (la normativa nazionale in materia di armonizzazione dei bilanci, a ben vedere, non costituisce peraltro il riferimento per il computo del pareggio di bilancio – la normativa statale di riferimento è, infatti, principalmente costituita dalla



243/2012, oltreché, per il 2016, dalla L. 208/2015).

Il terzo periodo della disposizione citata, ove si affronta il tema del saldo di finanza pubblica, parrebbe riferirsi al solo esercizio 2016 (peraltro non prevede il non computo tra le spese del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione) e ad esso parrebbe riferirsi il quarto periodo, che attribuisce alla Giunta provinciale l'onere di definire le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze.

Inoltre, come noto, l'art. 7 della legge provinciale 14 del 2016 prevede che:

"In conformità all'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, recepito dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, in coerenza con la disciplina concernente l'eshaustività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare, posti a carico del sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 79, comma 4, dello Statuto, gli enti territoriali compresi nel predetto sistema considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa".

Allo stato attuale, quindi, non è univoca l'interpretazione relativa a come gli EELL debbano computare il saldo di finanza pubblica, essendo le normative di riferimento piuttosto ambigue ed avendo la Giunta provinciale (con propria deliberazione n. 1468 del 30 agosto 2016) disciplinato le regole sottese prima dell'entrata in vigore della L.P. 14/2016.

Al fine di fornire ogni doverosa precisazione garantendo l'autonomia del sistema territoriale provinciale integrato, si chiede di valutare l'opportunità di raccordare le normative provinciali esistenti al fine di assicurare un quadro chiaro, definito anche rispetto agli accordi assunti dalla Provincia con lo Stato, garantendo alla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, assoluta copertura nelle scelte, rispetto alle normative in vigore.

In ottemperanza a quanto concordato nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017, Paragrafo 8 punto 16 - *"Per consentire l'effettuazione di analisi, studi e proposte a favore della Giunta provinciale inerenti la contabilità degli Enti locali, nonché per agevolare l'attività dei medesimi Enti attraverso la formulazione di indirizzi nelle suddette materie basati sull'interpretazione di norme provinciali, la Giunta provinciale si impegna a promuovere la costituzione, con apposita modifica normativa, di un'apposita Commissione nominata per la durata della legislatura e costituita da componenti esperti nelle materie di riferimento; i componenti saranno designati, in maniera paritetica, dalla Giunta provinciale e dal Consiglio delle autonomie locali"* – si chiede di predisporre ed inserire nel DDL le necessarie modifiche normative.

ASILI NIDO

DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)

- Art. 26 – si coglie con favore l'intervento della Provincia volto a rendere più accessibile il servizio per determinate categorie di utenti, in linea peraltro con quanto stabilito dalla normativa di riferimento (L.P. 4/2002) ai sensi della quale *"i comuni assicurano il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio"*.

Ciò premesso, considerato il ruolo di Comuni/Comunità, oltreché del privato in detti settori, appare opportuno declinare gli incentivi provinciali proposti, in accordo con il Consiglio delle autonomie locali (a tal fine si propone di emendare il comma 3 dell'art. 26). In tale occasione, l'organismo che presiede potrà così valutare, con la Giunta provinciale, gli impatti del sostegno



economico provinciale rispetto al tema dei servizi socio-educativi alla prima infanzia (come noto articolati in nidi d'infanzia, in nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro ed in nidi familiari - servizio Tagesmutter, oltreché in servizi integrativi al nido) e gestito, nell'ordinamento provinciale, sia dal pubblico, che dal privato. In ogni caso, considerato il favor mostrato dalla Giunta provinciale (per altro in linea con quanto previsto dalla normativa vigente) rispetto al nido, inteso quale forma ordinaria e strutturale di gestione dei servizi socio educativi alla prima infanzia, si chiede di assicurare la presenza di un'adeguata infrastrutturazione al riguardo presso ogni Territorio.

PERSONALE

DDL n. 174 (COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO PROVINCIALE 2017)

- Art. 5: pare opportuno specificare nell'articolo che la proroga prevista delle graduatorie del comparto autonomie locali riguarda solo la Provincia e i suoi enti strumentali. La proroga delle graduatorie degli EELL è, infatti, già stata disposta fino al 31.12.2018 da legge regionale.

DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)

- Art. 8 comma 2: all'ultimo periodo del punto 1 della lettera a), del comma 3, dell'articolo 8, della legge finanziaria provinciale del 2011, modificato dal comma 2 dell'art. 8 del DDL, si chiede di consentire l'assunzione di personale per mobilità (e non solo per passaggio diretto) per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro la data di presentazione, da parte della Giunta provinciale, del DDL di stabilità;
- Art. 8 comma 4 lett b): viene eliminato, per la deroga al blocco delle assunzioni per i servizi socio assistenziali, il limite massimo della dotazione organica del personale al 31/12/2015, lasciando solo il limite dei livelli essenziali stabiliti dalle norme provinciali. Il Comune di Trento ha segnalato la peculiarità del contesto sociale di rispettivo riferimento, che rende necessari livelli di personale ben diversi dal parametro provinciale (questo, negli anni, sempre riconosciuto e supportato dalla Provincia). La città di Trento, inoltre, ha rilevato di fungere da collettore di situazioni, popolazione, strutture e criticità del tutto estranee alle valli. Il nuovo testo di legge prefigurerebbe un cambiamento radicale delle capacità di risposta ai bisogni del territorio cittadino e, di riflesso, provinciale. Pare quindi opportuno mantenere la deroga in vigore, per garantire gli attuali livelli di servizio nel settore sociale, in attesa di una revisione dei livelli minimi di personale sociale, da attuare tenuto conto della diversità delle realtà complesse (tra cui la città di Trento e la Comunità della Vallagarina).

POLITICHE SOCIALI E EDILIZIA PUBBLICA

DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)

- Art. 21: viene eliminata la possibilità per le Comunità di nominare un proprio nucleo di valutazione (Art. 25, comma 5, della l.p. 13/2007). Ciò trova, di per sé, positivo riscontro, in quanto ad oggi nessuna Comunità ha mai attivato un nucleo autonomo. Tuttavia, per quanto concerne i servizi di livello locale, l'attività del nucleo si è sempre svolta sulla base dell'istruttoria svolta dai servizi sociali delle Comunità, le quali monitorano costantemente la correttezza delle prestazioni dei soggetti affidatari ed il riscontro in termini di efficacia sul territorio. Non ultimo, rispetto a tale attività di tutto rilievo, le Comunità hanno maturato altresì competenze e modalità operative. Si ritiene quindi che la proposta della PAT di concentrare tutta l'attività istruttoria in capo al servizio provinciale, privi le Comunità di una parte essenziale delle attività connesse alla propria competenza. Come più volte segnalato, infatti, si ritiene che un'organizzazione



efficace e corretta del sistema delle politiche sociali si realizza quando le funzioni che hanno una rilevanza più estesa della singola Comunità sono in capo alla Provincia, mentre le funzioni di rilievo locale sono in capo alle Comunità. Ciò dovrebbe valere anche per la valutazione. Infatti, la titolarità dell'esercizio delle funzioni locali non può prescindere dalla valutazione degli interventi di cui la Comunità è responsabile. Qualsiasi ente, in altre parole, stipula contratti e ne è integralmente responsabile e si ritiene debba continuare ad essere responsabile anche di valutarne l'esecuzione e di adottare i provvedimenti conseguenti. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che debba essere mantenuta la possibilità per le Comunità di istituire un proprio nucleo di valutazione, in ragione della titolarità della funzione. Si chiede perciò l'eliminazione del comma 5 della proposta e quindi che non sia modificato l'attuale comma 5 dell'art. 25 della L.P. n. 13 del 2007. In subordine, con riferimento alle modifiche proposte alla composizione del **nucleo di valutazione dei servizi sociali**, per la valutazione dei servizi di competenza locale, ferma restando la possibilità di integrare il nucleo con un soggetto esperto individuato dalla Comunità interessata, appare necessario che del nucleo facciano sempre parte i dipendenti della Comunità interessata, affiancati da quelli PAT, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria. A tal fine, tenuto conto anche delle diverse dimensioni strutturali dei servizi sociali delle Comunità, si propone di riformulare come segue la lett. c) del comma 1 dell'art 25 della L.P. n. 13 del 2007, come modificato dal DDL: *"c) in caso di valutazione di servizi di livello provinciale, cinque soggetti, appositamente formati, individuati tra i dipendenti della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali; in caso di valutazione di servizi di competenza locale, cinque soggetti, appositamente formati, di cui da uno a tre individuati tra i dipendenti dell'ente locale ed i restanti individuati tra i dipendenti della struttura provinciale."*

- Art. 23 comma 2: si richiede che vengano interessati e coinvolti anche Enti locali in quanto il tema del co-housing è di attualità ed interesse.
- Art. 24: l'istituzione dell'assegno unico provinciale costituisce, senza dubbio, la semplificazione da sempre auspicata in materia di sostegno pubblico ai nuclei familiari bisognosi, oltre che dai cittadini, anche dagli EELL. È, peraltro, evidente che la proposta contenuta nell'articolo 24 ha diverse implicazioni rispetto all'assetto di competenze oggi vigente nell'ordinamento provinciale. A titolo esemplificativo si evidenzia che il contributo integrativo del canone di locazione sul libero mercato, previsto dalla LP 15/2005, è oggi competenza degli Enti locali, che provvedono alla relativa gestione ed erogazione utilizzando tale strumento per attuare politiche attive dell'abitare. È noto, peraltro, come alcune competenze trasferite agli EELL sono di fatto molto vincolate nel rispettivo esercizio e comunque limitate dalle risorse rese disponibili rispetto ai livelli da garantire. Il bisogno di riallocare alcune delle competenze ad oggi assegnate nelle materie di cui si tratta, è stato così, anche di recente, avanzato proprio dagli EELL, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (gli EELL hanno, infatti, chiesto di restituire alla PAT la competenza all'erogazione degli interventi economici automatici socio-assistenziali). Ciò premesso, tenuto conto che il riordino ipotizzato dei diversi interventi economici nell'ambito dell'assegno unico provinciale riveste una portata estesa e rilevante, si chiede di coinvolgere il Consiglio delle autonomie locali (attraverso lo strumento dell'intesa) nell'attuazione dell'articolo proposto e di assicurare con ciò la giusta ponderazione di tutti gli interessi sottesi ad una scelta ritenuta importante in termini di semplificazione ed equità.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Si invita ad operare una verifica in ordine all'opportunità di prevedere lo slittamento (più volte disposto dal legislatore provinciale), del termine per la definizione degli ATO di cui ai commi 7 e 7bis dell'art. 13bis della L.P. 3/2006. Il tema della definizione degli ambiti ottimali per la gestione



dei servizi a rete di interesse economico, più volte affrontato, non ha infatti sinora consentito né a Provincia, né ad EELL, di trovare soluzioni percorribili ed in grado di migliorare la qualità, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione dei servizi pubblici di riferimento, senza creare soluzioni di continuità rispetto agli attuali standard.

SOCIETA' PARTECIPATE

DDL n. 174 (COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO PROVINCIALE 2017)

- Art. 7 comma 3, lett. c): l'articolo, modificando il comma 2 dell'art. 24 della L.P. 27 del 2010, per quanto riguarda le perdite di esercizio e il piano di risanamento aziendale, rinvia all'applicazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs 175/2016 disponendo che: *"Agli enti pubblici previsti dal comma 1 si applica la disposizione dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, intendendosi sostituito il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con quello al decreto del Presidente della Provincia"*. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 175/2016 stabilisce *"Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni"*. Si tratta della riproposizione di una disposizione già vigente, in cui però non è esplicitamente richiamato l'aumento di capitale, da ritenere eventualmente, in maniera equivoca, ricompreso nella generica locuzione *"trasferimenti straordinari"*. Appare dunque opportuno chiarire la possibilità per le società a partecipazione pubblica che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, di effettuare, oltretutto i trasferimenti straordinari, anche gli aumenti di capitale, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o programma relativi allo svolgimento di servizi pubblici di interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Per garantire il raggiungimento delle finalità prospettate si suggerisce di modificare il comma 2 dell'articolo 24 della L.P. 27/2010 come di seguito riportato, emendando a tal fine il comma 3 dell'art. 7 del DDL: *"Agli enti pubblici previsti dal comma 1 si applica la disposizione dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016, intendendosi sostituito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con quello al decreto del Presidente della Provincia e con la precisazione che sono in ogni caso consentiti alle società oltre che i trasferimenti straordinari anche gli aumenti di capitale alle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 14"*.
- Art. 7 comma 5: si propone di estendere agli EELL l'opportunità (dietro libera scelta) di applicare l'art. 53 della L.P. 7/1997, come innovato per effetto della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 7 del DDL il quale testualmente recita: *"Il comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale n. 7 del 1997 è sostituito dal seguente: "1. In caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati e affidati a proprie società strumentali, la Provincia, procede al riassorbimento dei propri dipendenti a tempo indeterminato transitati alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, con ricorso alle procedure di mobilità, prima di effettuare nuove assunzioni, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica previsti dalla normativa provinciale. Il rispetto dei vincoli non si applica alle forme di messa a disposizione che prevedono la permanenza del contratto di lavoro del dipendente con la Provincia autonoma di Trento"*; al fine di garantire alle amministrazioni un congruo termine per l'adozione dei piani previsti dalla disciplina provinciale introdotta, si chiede, inoltre, di introdurre le opportune



modifiche ai vincoli previsti in capo agli EELL per l'assunzione di personale, rendendo l'operazione neutra rispetto alle regole previste.

- Art. 7 comma 9: si propone di prorogare il termine di cui al comma 9 relativo al termine per l'adozione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, spostandolo dal 23 marzo a 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione.

TRASPARENZA

DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)

- Art. 3 comma 9: si ritiene utile la seguente precisazione riferita allo stesso art. 39 undecies, dopo le parole *"finanziati dalla pubblica amministrazione"* inserire le parole *"che affida l'incarico"*.

TRIBUTI - TARIFFE

DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)

- Art. 11 comma 1: l'art. prevede l'inserimento della lettera g bis) al fine di consentire ai Comuni di *"prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del PRG comunale consentono esclusivamente l'ampliamento dei fabbricati esistenti"*. La relazione accompagnatoria afferma che trattasi delle cosiddette aree sature o consolidate; tuttavia nella formulazione proposta la norma lascia aperto il dubbio interpretativo circa la sua applicabilità anche ai cd *"sfridi"*, particelle che per la loro forma e per i vincoli di distanze, dettati appunto dai PRG, di fatto non consentono nuove costruzioni, ma solo l'ampliamento dei fabbricati esistenti nelle vicinanze. Si chiede di chiarire meglio la portata della norma al fine di rendere inequivoche le scelte eventualmente operate dai comuni;
- art. 11 comma 2: viene modificato l'articolo 10 comma 9 bis, che disciplina il rimborso d'ufficio dell'IMIS per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità e non espropriate nei dieci anni del vincolo. La modifica si riferisce all'ultimo periodo del comma, nel senso che viene precisato che l'IMIS deve essere stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area sulla quale insiste il vincolo. Non viene invece introdotta alcuna disciplina interpretativa dello stesso comma riferita a quanto la norma testualmente qualifica come *"aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità"* (e che è la fattispecie che origina il rischio di dover essere esposti ad un rilevante importo di rimborso d'ufficio): si chiede di circoscrivere i casi a quelli ove la possibilità di intervento edilizio esclude in modo assoluto quello dei privati;
- con riferimento alla disciplina IMIS si è riscontrato un mancato allineamento tra le varie disposizioni per quanto riguarda l'assimilazione ad abitazione principale degli immobili posseduti da soggetti AIRE (art. 8, comma 2, lett d) e art. 5, comma 2, lett. b) della L.P. 14/2014). Dando seguito ad una interpretazione prettamente letterale della norma, la predetta assimilazione non si estenderebbe alle pertinenze dell'abitazione principale del soggetto AIRE (diversamente da quanto accade a livello nazionale). A tal fine si propone di integrare la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) specificando che per fabbricato assimilato ad abitazione principale s'intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a), b) e d), possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale.
- Art. 12: si stabilisce che nel 2017 dovrà essere adottato un nuovo modello tariffario con effetto dal 2018. Si chiede di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore del sistema nel 2018 considerato la complessità organizzativa in capo agli enti. Si chiede, inoltre, di valutare la possibilità di elevare il tetto previsto per i c.d. costi fissi rispetto ai totali, tenuto conto delle



diverse situazioni presenti sul territorio.

URBANISTICA

DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)

- Art. 40: considerate le importanti opportunità offerte dal mutamento di destinazione urbanistica di beni di proprietà di Provincia, Enti od organismi di cui all'art. 79 dello Statuto, nel contesto della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, si condividono le finalità della norma proposta. In tale contesto, competerà ai Sindaci di assicurare un opportuno coinvolgimento dell'organo comunale titolare delle scelte in materia di pianificazione urbanistica (Consiglio comunale), tenuto conto che la modifica della destinazione d'uso (e degli indici di zona) tramite l'accordo urbanistico, che costituisce variante urbanistica, deve avvenire il più possibile in coerenza con la pianificazione comunale e nel contesto di processi partecipati.

URBANISTICA-OSSERVAZIONI TECNICHE

DDL N. 175 (LEGGE DI STABILITA' PROVINCIALE 2017)

- Art. 40 comma 3, ove si parla di pubblicazione di testo dell'accordo, andrebbe esplicitato che si intende la pubblicazione dell'accordo "*completo di eventuali elaborati*", in analogia alla fase di pubblicità prevista per il normale processo pianificatorio.

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione porgo i miei più distinti saluti.

Il Presidente
F.to dott. Paride Gianmoena